

I Piani paesaggistici e il Codice Urbani

Il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, più noto alla cronaca come “Codice Urbani” (di seguito, per brevità, *Codice*) è un documento di grande complessità (184 articoli) redatto con l’obiettivo di ridisegnare in una logica unitaria materie inerenti il patrimonio storico, artistico, archeologico e il paesaggio, tutelate dall’art. 9 della Costituzione ed interessate dalle recenti modifiche del Titolo V della Costituzione stessa.

In questa sede non si intende affrontare il *Codice* in tutte le sue intersezioni (che sono molte) con il governo del territorio, ma ci si limiterà ad una trattazione (forse neppure esaustiva) dei contenuti che hanno ricadute dirette sulla pianificazione paesaggistica.

Si tratta di una illustrazione necessariamente non neutrale, in quanto il *Codice* si presta in alcuni passaggi ad interpretazioni non univoche; il testo contiene quindi affermazioni ed interpretazioni suscettibili di essere sconfessate dalla annunciata *circolare illustrativa* del MiBac.

Si intende sviluppare il ragionamento lungo un percorso costituito da quattro tappe:

- la esplicitazione di alcuni aspetti utili a collocare un nuovo Piano Paesaggistico (Pp) nel contesto istituzionale ed amministrativo destinato ad accoglierlo;
- il richiamo ad alcune *definizioni* introdotte dal *Codice* e ad alcune *prestazioni* richieste al governo del paesaggio;
- la esplorazione dei contenuti del nuovo Pp che, come si cercherà di sottolineare, introducono innovazioni di grande rilievo, tali da configurarlo come uno strumento effettivamente *moderno*;
- alcuni brevi conclusioni, volte ad esplicitare luci ed ombre degli itinerari attuativi che dovrebbero rendere operativo ed efficace il Pp del *Codice*.

Il grado di innovatività del Piano Paesaggistico del Codice

Se si intende misurare la distanza formale tra il nuovo Pp e la previgente pianificazione paesaggistica occorre confrontarlo con l’art. 5 della L. 1497/1939 e con il successivo RD 1357/1940, che nell’art. 23 così definisce i contenuti del *piano territoriale paesistico*:

I piani territoriali paesistici di cui all’art. 5 della legge (1497/1939) hanno il fine di stabilire:

- 1) *le zone di rispetto;*
- 2) *Il rapporto tra aree libere ed aree fabbricabili in ciascuna delle diverse zone della località;*
- 3) *Le norme per i diversi tipi di costruzione;*
- 4) *La distribuzione e il vario allineamento dei fabbricati;*
- 5) *Le istituzioni per la scelta e la varia distribuzione della flora;*

Si tratta dunque di uno strumento assimilabile ad un *piano particolareggiato*.

Su questa fragile base, a valle della L. 431/1985 (legge Galasso) sono stati redatti i piani regionali paesistici e – con l’attenuante di un riferimento più congruo ai piani territoriali di coordinamento ex L. 1150/1942 – i *piani urbanistico territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici*.

Il nuovo Pp, come si vedrà in seguito, è uno strumento radicalmente differente dal suo progenitore; sicuramente in grado di svolgere con efficacia un compito del tipo di quello prefigurato dalla “Galasso”, ma non è detto (su questo si tornerà in seguito) sia giustificato irridere la sua genesi.

Le novità nel sistema delle pianificazioni

Il tempo trascorso non è percepibile soltanto nelle mutazioni della *forma* del Pp, ma anche nel contesto destinato ad accoglierlo, ovvero il *sistema delle pianificazioni* che, volendo semplificare al massimo, ha subito almeno due processi evolutivi rilevanti:

- la moltiplicazione delle sue componenti;
- la diversificazione *regionale* della sua articolazione.

Si tratta di due argomenti non compiutamente aggredibili nella economia del presente testo, ma sarà utile lumeggiarne qualche aspetto.

La moltiplicazione degli strumenti di governo del territorio è elemento ben noto; alla apparizione di piani di *matrice ambientale* (aventi come oggetto acque, rifiuti, inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, bonifica dei siti inquinati, difesa del mare, aree protette, bacini idrografici) si è accompagnata la proliferazione di piani di settore (mobilità e trasporti, ad esempio) ed anche la *incorporazione* delle tematiche ambientali (e quindi anche del paesaggio) negli strumenti tradizionalmente concepiti come *urbanistici* (Piano territoriale di coordinamento provinciale – Ptcp: Piano regolatore generale comunale – Prgc).

Anche l’attuale diversità delle legislazioni regionali in materia del territorio è ben nota: avviata dalla Lr Toscana 5/95, la stagione delle *riforme urbanistiche regionali* ha introdotto non solo strumenti analoghi differentemente denominati, ma anche strutture, relazioni e procedure *autoctone*.

Questi due elementi, considerati congiuntamente, danno il senso delle complessità insite nel calare uno strumento del peso e della natura del Pp in un sistema così articolato ed ad alta variabilità.

La trasversalità della materia” paesaggio”

Un ulteriore elemento da considerare tra gli aspetti di contesto è legato alla *trasversalità* del paesaggio.

Una definizione suggestiva di paesaggio è quella di *volto del territorio*. Se ne deriva che il Pp interagisce potenzialmente con tutti gli strumenti di piano (ed estensivamente tutte le attività) suscettibili di mutare e/o gestire tale volto; ovvero la quasi totalità degli strumenti e delle attività.

Si pensi alle interrelazioni tra paesaggio e difesa del suolo, oppure tra paesaggio e protezione ambientale diffusa (ad esempio le *reti ecologiche*): oppure alle relazioni potenzialmente conflittuali tra paesaggio e infrastrutture nonché tra paesaggio ed insediamenti.

Non che il Pp sia l’unico a soffrire di tale *trasversalità*.

Gli esempi precedenti non sono stati presi a caso: percependo questo problema, sia la L.183/89 che la L.394/91 hanno collocato i propri strumenti di pianificazione (rispettivamente il Piano di bacino ed il Piano del parco) al vertice del sistema delle pianificazioni, scelta che anche il Codice ripercorre.

L’esperienza dimostra che non si tratta di una soluzione praticabile; vi si tornerà brevemente nelle riflessioni conclusive.

Dal Codice Urbani

> Definizione di paesaggio (art. 131)

Il paesaggio viene definito come *una parte omogenea del territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana e dalle reciproche interrelazioni*, con richiami (ma anche differenziazioni) rispetto all'art. 1 della *Convenzione europea del paesaggio*.

> Definizione dei beni paesaggistici (art. 134)

Sono considerati beni paesaggistici:

- gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico (definite dal *Codice* in una logica di stretta aderenza con l'art. 1 della L. 1497/39) e dichiarate come tali;
- le categorie geografiche della L. 431/85 (richiamate nell'art. 142 del *Codice*)
- gli immobili e le aree che il piano paesaggistico ritiene opportuno sottoporre a tutela

Attesa la necessità del *Codice* di non discostarsi radicalmente dalla normativa preesistente¹, viene adottata quindi la accezione più estesa possibile di bene paesaggistico, confermando la possibilità per il PP (che, come si vedrà in seguito esaminando l'art. 143, è tenuto ad operare una ricognizione puntuale delle caratteristiche del paesaggio dell'intero territorio interessato) di proporre aree e beni aggiuntivi.

> Aree tutelate per legge (art. 142)

Si tratta di un articolo il cui senso più probabile va ricercato nella volontà di stabilire una sorta di *norme di salvaguardia*, mantenendo nel contempo il ruolo di piano paesaggistico come *riordinatore* del vincolo paesaggistico.

L'articolo si apre affermando che fino all'approvazione del nuovo PP sono comunque da ritenersi soggette ad autorizzazione le trasformazioni nei beni e nelle aree indicate dalla L. 431/85 e in quelle dichiarate di notevole interesse paesaggistico.

Le aree tutelate per legge costituiscono in sostanza un *telaio* sul quale opera il PP, che ha facoltà di rimodularne gli assetti a patto di ottemperare alcune condizioni dettate dal successivo art. 143.

Pur non brillando in chiarezza, l'art. 142 riesce a trovare un punto di equilibrio tra i margini di operatività del *Codice* (cfr. nota 2) e la volontà di attribuire gradi di libertà al disegno di governo del novellato PP che – a certe condizioni – può superare la rigidità e la schematicità delle *categorie geografiche* indicate dalla L. 431/85 (meno proponibile appare la ipotesi che vedrebbe il PP abilitato ad intervenire su beni ed aree già dichiarati di notevole interesse, a meno siano stati successivamente colpiti da fenomeni irreversibili di degrado).

Amministrazioni pubbliche e paesaggio (art. 132)

Il comma 1 contiene una affermazione di grande rilievo, ovvero che *le amministrazioni pubbliche cooperano per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi interventi*; il comma 2 introduce anche una correlazione tra salvaguardia/reintegrazione dei valori sul paesaggio e sviluppo sostenibile.

Si rifletterà sul portato di questi elementi sviluppando il tema dei contenuti della pianificazione paesaggistica (art. 143).

Pianificazione paesaggistica (art. 135)

L'art. 135 costituisce una sorta di premessa al successivo art. 143 (che sviluppa in dettaglio contenuti ed itinerari di formazione del PP) fissando tre elementi di rilievo:

- le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato, ed a tal fine approvano piani paesaggistici: si osservi che, elemento fondamentale per rendere i contenuti del *Codice* compatibili con i differenti regimi di governo del territorio vigenti nelle regioni, viene richiesta alle regioni una *prestazione* (assicurare tutela e valorizzazione: approvare piani paesaggistici) e non - come ad esempio faceva la L. 431/85, art. 1 bis - di redigere materialmente i piani stessi. Questo approccio molto accorto consentirà prevedibilmente alle regioni di investire della materia paesaggistica anche la provincia (ad esempio con il PTCP) ed i comuni (con il PRG)
- vengono riunificate le nozioni di *piano paesaggistico* e di *piano urbanistico – territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici*, che divengono *piani paesaggistici* e considerati identici;
- viene riconosciuta la natura complessa del piano paesaggistico, cui viene affidato il compito di definire *le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e di riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile*.

¹ Si rammenta che il mandato al Governo per la redazione del *Codice* (legge delega 137/2002) era vincolato alla impossibilità di abrogare strumenti esistenti di tutela.

I profili funzionali del nuovo Pp

I contenuti del Pp (art. 143)

Su questo articolo fa perno la pianificazione paesaggistica del futuro.

Viene in primo luogo affermato (comma 1) che il piano, dopo attenta ricognizione, *ripartisce il territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi e degradati.*

Viene quindi specificato (comma 2) che il piano deve assegnare a *ciascun ambito corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica*, prevedendo in particolare:

- a) *il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;*
- b) *le previsioni di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco e delle aree agricole;*
- c) *il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli.*

Il processo tecnico di elaborazione del nuovo Pp viene poi così descritto (comma 3):

- a) *ricognizione dell'intero territorio, attraverso l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare riqualificare e valorizzare;*
- b) *analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;*
- c) *individuazione degli ambiti paesaggistici e dei relativi obiettivi di qualità paesaggistica;*
- d) *definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l'uso del territorio compreso negli ambiti individuati;*
- e) *determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;*
- f) *individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate;*
- g) *individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;*
- h) *individuazione, ai sensi dell'articolo 134, lettera c), di eventuali categorie di immobili o di aree, diverse da quelle indicate agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.*

Sia nella impostazione che nel linguaggio, il nuovo piano paesaggistico rimanda esplicitamente all'art. 6 – ed in particolare alle lettere c), d) ed e) - della *Convenzione europea del paesaggio*, e si ritiene che questa scelta del Codice sarà di grande stimolo per l'avvio di una pianificazione/gestione del paesaggio più accurata ed efficace della attuale.

Occorre purtroppo considerare che, dopo un inizio improntato alla massima chiarezza, i commi successivi dell'art. 143 (soprattutto i commi 5, 6 10 e 12) sembrano portare i segni di un dibattito non sufficientemente maturato.

In particolare sarebbe stato forse necessario definire con maggiore chiarezza l'iter di formazione del piano stesso, che – sulla base di una interpretazione ragionevole ma non incontrovertibile – dovrebbe prevedere due *strade maestre*, la prima caratterizzata da una compiuta applicazione dei principi collaborativi richiamati nell'art. 132 del Codice, e la seconda, più tradizionale, caratterizzata da una volontà di procedere – da parte della regione – in sostanziale autonomia. Le due strade dovrebbero condurre a risultati differenziati anche sotto il profilo tecnico, in quanto:

- le regioni *collaborative*, ovvero quelle che concertano con Mibac e Minambiente l'elaborazione del Pp, hanno la possibilità di dispiegare compiutamente le sue potenzialità; la ricognizione dei valori paesistici supera e trascende le categorie Galasso (o meglio le "aree tutelate per legge" dell'art. 142) che non scompaiono, ma vengono declinate, se necessario riconfigurate spazialmente e quindi soggette ad una normativa condivisa. Ciò consente una maggiore fluidità nella gestione del vincolo, in quanto il ricorso alla *autorizzazione* risulta potenzialmente di applicazione più circoscritta, essendo in alcune aree (ampie o meno non si può dire a priori) aperta la possibilità di sostituirla con una verifica di coerenza della trasformazione (da valutare nei suoi effetti paesistici).
- le regioni *non collaborative*, ovvero che non ricorrono alla concertazione di cui si è detto in precedenza, non hanno la possibilità di limitare il ricorso alla autorizzazione nei territori indicati dall'art. 152 e quindi continueranno ad operare in un regime simile all'attuale, essendo comunque tenute a redigere il Pp secondo i percorsi innovativi dell'art. 143 cu si è accennato in precedenza.

Il coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione (art. 145)

Sarebbe ingeneroso richiedere al Codice di mettere ordine nel confuso sistema delle pianificazioni urbanistico-territoriali ed ambientali vigente: si sarebbe potuto tuttavia applicare forse una logica più articolata. Il Pp viene collocato al vertice del sistema, come si è già accennato con una prassi già seguita sia dalla L. 183/89 (per il piano di bacino) che dalla L. 394/91 (per il piano dell'area protetta). La confusione e le incertezze non diminuiranno.

Verifica ed adeguamento dei piani paesaggistici (art. 156)

Il comma 1 stabilisce che, entro quattro anni dalla entrata in vigore del Codice le regioni già dotate di piani paesistici *verifichino la conformità dei predetti piani e le previsioni dell'art. 143 e, in difetto, provvedono ai necessari adeguamenti.*

Il comma 2 impegna il Mibac a predisporre – entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del Codice e previa intesa con la conferenza Stato-Regioni – uno schema generale di convenzione con le regioni in cui vengono stabilite *le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi.* Attesa la situazione non esaltante degli strumenti oggi vigenti, l'art. 156 dovrebbe porre le premesse per una nuova e ricca



stagione di pianificazione paesaggistica: passaggio indispensabile sarà comunque il chiarimento di tutti gli elementi di incertezza.

Brevi riflessioni conclusive

Il Pp del *Codice* è uno strumento definito con completezza, che recepisce le innovazioni emerse dalla “Legge Galasso” ad oggi (ad esempio la *Convenzione Europea del Paesaggio* del 2000) e che potenzialmente consente alle amministrazioni ai vari livelli di gestire il paesaggio in maniera molto più efficace rispetto al passato.

Il *Codice* prevede la possibilità che il Pp venga redatto di concerto tra Regione, Mibac e Minambiente: questa possibilità è resa vantaggiosa per le Regioni, in quanto – al contrario di Pp redatti in autonomia dalla sola Regione – il Pp *concertato* ha la facoltà di riconfigurare spazialmente le aree soggette a vincolo, superando (si spera migliorandola) la rigida geometria delle categorie *ope legis* della “Galasso”.

Il *Codice* prevede che le Regioni redigano i nuovi Pp entro 4 anni dall’entrata in vigore del codice stesso (e quindi entro il 1° maggio 2008); termine apparentemente non stringente, ma che non risulta così lontano se si tiene conto della complessità dell’operazione da mettere in moto, dovuta alla compresenza di almeno cinque aspetti complementari.

> Esistono in ciascuna Regione progressi di Pp

Per quanto costruiti con informazioni generalmente datate (risalenti alla stagione dei Pp “Galasso”, ovvero al 1986-90), sono presenti in quasi tutte le Regioni Pp che potenzialmente possono configurarsi sia come *contenitori di conoscenze*, sia come *contenitori di scelte*, e che hanno influito (in misura variabile, certamente) nella redazione di altri strumenti di pianificazione.

Il nuovo Pp non potrà ignorarli del tutto in quanto, in base al principio della *continuità amministrativa*, non sarà proponibile che i nuovi Pp vengano redatti con scelte di governo e criteri radicalmente differenziati rispetto al passato (a meno di addurre motivazioni valide e circostanziate, naturalmente). E’ comunque da prevedersi che ciascuna Regione sarà restia a ripudiare con decisione un proprio atto (anche se, a dirla tutta, in alcuni casi sarebbe una scelta salutare)

> I nuovi Pp dovranno integrarsi nel sistema delle pianificazioni di matrice urbanistico-territoriale

I nuovi Pp matureranno in un sistema delle pianificazioni molto più complesso rispetto al recente passato; in particolare si è già accennato al fatto che molte Regioni si sono dotate di proprie leggi urbanistiche (o meglio di *governo del territorio*) più avanzate della legislazione nazionale, ma tra loro differenti per impostazione ed architettura istituzionale, che è cresciuto negli ultimi 10 anni il peso della pianificazione di settore (acque, cave, trasporti, rifiuti, ecc.) ed infine che le province sono in buona misura dotate di PTCP, considerati oggi strumenti suscettibili di contenere *anche* una disciplina paesistica (possibilità esplicitamente prevista dalla “Bassanini”).

E non è detto sia da ritenersi negativa una assunzione di *responsabilità paesistica* anche da parte degli strumenti comunali, che l’esperienza dimostra essere gli unici (si parla naturalmente di piani di qualità) capaci di cogliere (e di tutelare) emergenze paesaggistiche locali. Non sarebbe una innovazione; in qualche modo si tornerebbe all’originario *piano paesistico* ex L.1497/39, attento alle tipologie edilizie ed agli allineamenti.

Il *disegno di governo* contenuto nei nuovi Pp, nonché le loro

interrelazioni con il sistema delle pianificazioni, sarà comunque indispensabile vengano concepiti per essere iscritti nel quadro istituzionale maturato in ciascuna Regione. Non basta che il Pp sia dichiarato dal *Codice* sovraordinato agli altri strumenti; i suoi contenuti e la sua efficacia, se si vuole ottenere un Pp applicabile, vanno costruiti con estrema attenzione alle *architetture istituzionali* regionali.

Analoghe forme di integrazione dovranno essere ricercate con altri elementi di rilievo del sistema delle pianificazioni; piani di aree protette, piani di bacino, piani di settore inerenti rifiuti, cave, trasporti; il paesaggio, si è già osservato, è una materia fortemente *trasversale*.

> I nuovi Pp dovranno tener conto dei differenti approcci disciplinari al tema del paesaggio.

Le tradizionali forme di lettura ed interpretazioni del paesaggio del territorio aperto, generate in buona misura dall’approccio storico adottato da E. Sereni nella sua “Storia del paesaggio agrario italiano”, si sono arricchite in tempi relativamente recenti sia con approcci maggiormente attenti alle componenti naturalistiche del paesaggio – la *ecologia del paesaggio*, che ha fornito anche strumenti operativi utili alla definizione delle reti ecologiche, ritenute da molti fortemente interagenti con le politiche del paesaggio – sia con forme di lettura ed interpretazione specificamente rivolte al *paesaggio urbano*.

Il nuovo Pp è stato configurato come uno strumento applicabile – ovviamente con modalità e discipline diverse – all’intero territorio, ed è quindi da prevedersi, nel processo di redazione, il coinvolgimento di saperi disciplinari inerenti i diversi approcci.

> Il nuovo Pp regionale, qualora si decida di costruirlo per parti, dovrà essere redatto con una metodologia unitaria

La costruzione del nuovo Pp, come di qualsiasi strumento di pianificazione, è una operazione sia *politica* (deve esprimere il punto di vista della regione in materia di governo del paesaggio) sia *tecnica* (occorre confezionare un prodotto con determinate caratteristiche, suscettibile di essere utilizzato come *strumento per amministrare*).

Molte regioni hanno in passato costruito il proprio Pp assemblando piani subregionali redatti con metodologie differenziate. Queste esperienze non hanno dato risultati positivi, sia perché non si è riusciti a pervenire ad un prodotto unitario, sia perché è risultata maggiormente evidente la *soggettività* di alcune scelte di governo.

Per il futuro si presenta essenziale procedere alla stesura dei nuovi Pp definendo preventivamente una *metodologia unitaria* che assicuri omogeneità di trattamento alle differenti componenti del *mosaico paesistico* regionale.

Sarà un grande successo qualora si pervenga ad una metodologia unitaria a livello nazionale.

Le strutture istituzionalmente coinvolte nella gestione del paesaggio

Si tratta delle strutture (e soprattutto delle persone) che in prospettiva avranno il compito di gestire le diverse componenti del nuovo Pp, sarebbe una scelta miope quella di non coinvolgerle nel processo di formazione del Pp stesso.

Naturalmente MIBAC e Regione saranno i soggetti centrali della operazione, ma per il suo buon esito dovranno curare sia il coordinamento interno delle proprie articolazioni, sia il coordinamento con altri soggetti interagenti a vario titolo con la materia paesaggio (si tratta del cosiddetto *diagonal planning*)

Tab. 8.1 - La Pianificazione paesistica delle Regioni / Tipologie di piani e date di approvazione

REGIONE	Sigla Legge Art.	PIANI TERRITORIALI con VALENZA PAESISTICA		PIANI REGIONALI PAESISTICI		
		Adottati anno	Approvati anno	Ambiti	Adottati anno	Approvati anno
Piemonte	PTPR L.R. 56/77 45-94		1997 a			
Valle d'Aosta	PTP L.R.11/98		1998 a			
Liguria	PTCP L.R. 36/97 69-74		1990			
Lombardia	PTPR L.R. 12/05 78-79/103		2001 a			
Veneto	L.R. 11/04					
P.A. Bolzano	L.P. 44/97*					
P.A. Trento	L.P. 22/91 93-103					
Friuli Venezia Giulia	PTRP L.R. 52/91 18	Competenze alle Province	1981 a			
Emilia Romagna	PTPR L.R. 20/00 24		1993			
Toscana	PP 5/95-1/05	Competenze alle Province	1988* a			
Umbria	L.R. 28/95		1989			
Marche	PPAR L.R. 34/92 22		a			
Lazio	PTPR L.R. 38/99	2003		(15)		
Abruzzo	PRP L.R. 70/95 6			3		1990
Campania	PTP L.R. 16/04			15		1996-2000
Molise				8		vari anni
Puglia	L.R. 25/00					2000
Basilicata	L.R. 23/99			7		vari anni
Calabria	L.R. 19/02					1998
Sardegna	PRP L.R. 8/04					annullati
Sicilia	PTPR L.R. 15/91			18 4		Linee Guida 99 4PTP isole
Totale ante 95		1	3			5
Totale post 95			3			

a con valore ambientale

* sino all'approvazione dei PTCP

Fig. 8.1 - Regioni/Stato della Pianificazione Paesistica al 2005



Attesa la complessità dei temi richiamati, all'avvio dei nuovi Pp sarà necessario premettere una fase di *progettazione del percorso* in cui maturare scelte sia di carattere istituzionale (quali soggetti coinvolgere ed i rispettivi ruoli), sia di carattere amministrativo (come calare il Pp nel sistema delle pianificazioni) sia infine di carattere culturale (quale *forma* del piano adottare, quali contenuti, quali misure di accompagnamento, etc.). Il luogo deputato allo sviluppo di questa fase iniziale potrebbe essere un *tavolo di lavoro* rappresentativo di tutti i soggetti coinvolti: scontata la presenza del MIBAC (e delle sue articolazioni territoriali) e della Regione, occorrerà in primo luogo deci-

dere lo spazio da riservare agli enti locali (province, comuni) e la natura di eventuali competenze tecnico-scientifiche necessarie per risolvere problematiche specifiche.

L'obiettivo del *tavolo di lavoro* sarà in primo luogo quello di dare risposte chiare e condivise a tutti gli interrogativi e a tutte le alternative che un procedimento di tale complessità nasconde al suo interno; al termine di questa cruciale fase preparatoria non solo risulteranno definiti il percorso di formazione e le caratteristiche del nuovo Pp, ma (se l'esperienza sarà positiva) risulterà anche costituito ed affiatato il gruppo di coordinamento che ne gestirà le fasi operative.